

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
NELL'AMBITO DELLE RETI CLINICHE FUNZIONALI INTERAZIENDALI  
PER LA DIAGNOSI DELLE PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI**

TRA

**La ASL Rieti**, cod. fisc./P.IVA 00821180577, con sede legale in Rieti – Via del Terminillo, 42 - 02100, in persona del Direttore Generale e legale rappt.te pro-tempore, Dott. Mauro Maccari, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale;

E

**L'Azienda Sanitaria Viterbo (ASL Viterbo)** - Partita IVA e C.F. 01455570562- con sede legale in Viterbo, Via E. Fermi, n. 15, C.F./P. I.V.A. n. 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni (di seguito denominata **ASL VITERBO**);

Congiuntamente denominate “Parti”,

**PREMESSO**

- che le Aziende Sanitarie sono orientate alla realizzazione e alla diffusione di reti cliniche interaziendali, al fine di dare una risposta sempre più concreta ai bisogni dei cittadini;
- che l'approccio multidisciplinare integrato offre la migliore garanzia di qualità e di efficienza del percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale;
- che attraverso le reti cliniche funzionali interaziendali, si intende perseguire l'obiettivo di garantire un trattamento sempre più personalizzato basato sulle condizioni specifiche del singolo individuo;
- che le reti cliniche funzionali interaziendali rappresentano un serbatoio di competenze (competenze tecnico-professionali e competenze organizzative) e tecnologie che diventano patrimonio dell'intero SSR che, di conseguenza, è in grado di fornire risposte di grande valore;
- che l'ASL di Rieti si rende disponibile ad avviare una collaborazione con l'ASL di Viterbo attraverso la costituzione di una rete interaziendale funzionale per la diagnosi delle pneumopatie interstiziali con indicazione a procedura di endoscopia toracica;
- che la Rete potrà avvalersi del G.I.P.I. (Gruppo interdisciplinare per le Pneumopatie interstiziale), quale strumento che consente un confronto fondato su un approccio multidisciplinare sfruttando le competenze interdisciplinari delle seguenti figure (pneumologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo, anestesista).
- che il presente Accordo garantirà ai pazienti della Asl di Viterbo con sospetta Interstiziopatia l'accesso a procedure di diagnostica endoscopica quali: broncoscopia flessibile, broncoscopia rigida ed ECO-broncoscopia (biopsie bronchiali/transbronchiali sotto guida Fluoroscopica e mediante minisonda Ecografica radiale, Criobiopsia, Agoaspirati linfonodali sotto guida EBUS-TBNA, e via trans esofagea EUS-b-TBNA, Lavaggio broncoalveolare;
- che il presente Accordo garantirà ai pazienti dell'Asl di Viterbo l'accesso alla valutazione da parte del GIPI;
- che la presente collaborazione persegue i seguenti obiettivi di carattere generale:
  1. mantenere la qualità elevata delle prestazioni e garantire maggiore sicurezza nell'erogazione delle cure e diagnosi attraverso la concentrazione della casistica per le risposte a maggiore complessità organizzativa e tecnologica;

2. garantire l'accessibilità a percorsi clinici avanzati anche per la popolazione distante dai centri di eccellenza promuovendo al contempo il concetto di prossimità riducendo, ai tempi strettamente necessari, la permanenza negli Hub;
  3. raggiungere una flessibilità organizzativa in modo da rispondere proattivamente ai cambiamenti dei bisogni sanitari evitando le duplicazioni delle prestazioni;
  4. avere a disposizione un serbatoio di competenze e tecnologie che diventano patrimonio dell'intero SSR che di conseguenza è in grado di fornire risposte di grande valore (value) e di pianificare un recupero di efficienza con investimenti mirati e ottenere possibili risoluzioni a problemi legati alle carenze di dotazione organica/strutturale/diagnostica;
- che detti obiettivi saranno monitorati attraverso specifici risultati attesi e indicatori, quali
    1. miglioramento dell'assistenza riducendo i disagi;
    2. riduzione della mobilità passiva extra regionale grazie ad una offerta più attrattiva e accessibile;
    3. accrescimento del livello di expertise dei professionisti;
  - che le Parti perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse fondato sull'ampliamento e sul miglioramento della capacità di assistenza sanitaria;

## **VISTO**

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. che prevede espressamente che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

## **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 2 - Oggetto**

La ASL di Rieti e l'ASL di Viterbo costituiscono con il presente atto un Accordo di collaborazione avente per oggetto la gestione integrata interaziendale dei pazienti adulti affetti da Pneumopatie interstiziali.

### **Articolo 3 - Modalità operative e organizzative**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno rese dai Dirigenti Medici dell'ASL di Rieti e saranno articolate con diverse modalità operative (in presenza e in telemedicina) nelle sedi dell'ASL di Rieti, secondo le seguenti modalità:

1. protocollo operativo di cui all'allegato 1 che risulta parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. eventuali ulteriori accordi operativi proposti dalle Direzioni sanitarie ospedaliere che verranno validati dalle rispettive Direzioni aziendali.

I Referenti clinici del presente Accordo, individuati al successivo articolo 4, condivideranno i percorsi operativi.

#### **Articolo 4 - Referenti delle Parti**

Ciascuna delle Parti indica un Referente per le attività oggetto del presente Accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo nonché di monitorarne costantemente il regolare svolgimento.

- Il Referente della ASL di Rieti è il Dott. Vittorio Pietrangeli;
- Il Referente dell'ASL di Viterbo è la Dott.ssa Rita Filippi;

#### **Articolo 5 - Decorrenza e Durata**

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo recesso anticipato da esercitarsi in forma scritta da notificare a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. L'eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente autorizzato ed approvato con la stessa modalità previste per l'approvazione del presente atto.

#### **Articolo 6 - Aspetti economici**

Le attività effettuate dai dirigenti medici dell'ASL di Rieti sono svolte durante l'orario di servizio. Non è prevista valorizzazione economica per l'attività professionale svolta

#### **Articolo 7 - Osservanza dei codici aziendali**

I Dirigenti medici interessati, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 nonché del codice etico aziendale e del PIAO (tutti pubblicati sul sito aziendale delle parti contraenti).

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

Ciascuna delle parti è responsabile delle attività direttamente prestate da ognuna, così come indicato nel presente atto. Le strutture e il personale sanitario rispondono, anche mediante assicurazione RCT, per quanto connesso alle attività svolte.

#### **Articolo 9 - Revisione dell'accordo**

Le Parti si impegnano ad una revisione ed integrazione del presente Accordo qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o normative regionali, e comunque per eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della sua applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica al presente Accordo, dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzata con apposito atto integrativo.

## **Articolo 10 - Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per la durata del presente Accordo (un anno), o comunque per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo e, laddove i dati degli interessati dovessero confluire in cartella clinica, questi saranno conservati illimitatamente.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Rieti che nominerà con apposito atto l'ASL di Viterbo quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto della collaborazione e per la durata del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Inoltre, nell'ambito delle attività effettuate dai dirigenti medici dell'ASL di Rieti presso le sedi di ASL di Rieti, i dirigenti medici dell'ASL di Rieti sono designati Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy..

In caso di eventuale trasferimento di pazienti presso l'ASL di Rieti la stessa acquisirà il ruolo di titolare autonomo del trattamento.

I dati personali oggetto dell'Accordo sono trattati per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria ed altresì di gestione dei sistemi e servizi sanitari, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

In particolare, il presente Accordo si propone di istituire una gestione integrata interaziendale dei pazienti con patologia interstiziale non in rete tempo dipendente, nell'ambito della realizzazione di un progetto più ampio di Reti interaziendali.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate, nonché ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente Accordo.

## **Art. 11 - Registrazione e Imposta di bollo**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e potrà essere registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

## **Art. 12 - Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere nell'ambito del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Foro competente sarà quello di legge.

### **Articolo 13 - Firma digitale**

La sottoscrizione del presente Accordo avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata-PEC.

Letto, approvato e sottoscritto.

**ASL di RIETI**  
Il Direttore Generale  
Dott. Mauro Maccari

**ASL di VITERBO**  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

## **Allegato 1 - PROTOCOLLO OPERATIVO**

Il presente Protocollo Operativo ha come oggetto la gestione interaziendale del paziente Pneumologico ed è articolato come di seguito riportato:

### **ASL VITERBO**

#### **1. PAZIENTE AMBULATORIALE**

- Presentazione del caso clinico al GIPI (Gruppo interdisciplinare per le Pneumopatie interstiziale) attraverso la piattaforma Teams nella giornata di lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

### **ASL RIETI**

#### **1. PAZIENTE AMBULATORIALE**

- Accesso del paziente, valutato in modo congiunto su piattaforma Teams, presso la UOC Pneumologia attraverso programmazione ricovero in regime di d.h.
- Esecuzione degli accertamenti necessari per la procedura di pneumologia interventistica, compresa la valutazione anestesiologicala
- Esecuzione della procedura e, in assenza di complicanze, dimissione del paziente a domicilio
- Concluso l'iter diagnostico il paziente viene riaffidato ai colleghi pneumologi della ASL di Viterbo